



REGIONE DEL VENETO - RETE FERROVIARIA ITALIANA – INFRASTRUTTURE VENETE
 RETE DI NAVIGAZIONE INTERNA “MANTOVA – MARE ADRIATICO”
 LINEA FERROVIARIA ROVIGO - CHIOGGIA
 PONTE SUL PO DI BRONDOLO AL KM 38+315

 CONVENZIONE

TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, codice fiscale _____ e partita IVA _____, per la quale interviene nel presente atto il sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____, come risulta da _____ conferita in data _____ con atto _____, domiciliato per la carica in _____;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con sede in _____ (____), Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____ (di seguito, per brevità RFI), per la quale interviene nel presente atto il sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____, come risulta dalla Procura speciale conferitagli in data _____ con atto a rogito n. _____ del Notaio _____ repertoriato al n. _____, domiciliato per la carica in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1.

Infrastrutture Venete S.r.l., con sede in _____ (____), Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____ (di seguito, per brevità Infrastrutture Venete), per la quale interviene nel presente atto il sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____, come risulta da _____, domiciliato in _____ - Via _____ n. _____;

PREMESSE

- la navigabilità della rete di navigazione interna per il collegamento fra i porti fluviali di Mantova e Rovigo ed il mare Adriatico è attualmente limitata da alcune situazioni puntuali, a causa della ridotta altezza libera di navigazione in corrispondenza di alcuni ponti ferroviari, e precisamente del ponte ferroviario sul Fissero Tartaro Canalbianco in Comune di Arquà Polesine (RO) sulla linea ferroviaria Bologna Padova e del ponte ferroviario sul Po di Brondolo in Comune di Rosolina



e0ebe814



(RO) sulla linea ferroviaria Rovigo Chioggia;

- tali limitazioni costituiscono impedimento allo sviluppo del sistema della navigazione interna lungo le aste navigabili del sistema idroviario padano veneto, che costituisce parte della rete navigabile di classe V, di cui all' "Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996 – rev.3", e rappresenta una modalità di mobilità per merci e persone ambientalmente sostenibile, auspicata sia dalla programmazione comunitaria che da quella nazionale e regionale;
- è intenzione della Regione Veneto promuovere iniziative comuni finalizzate alla rimozione delle sopra citate criticità e tese a favorire lo sviluppo della navigazione interna, avuto riguardo anche alle prioritarie esigenze del sistema ferroviario interessato, sia per quanto concerne le fasi progettuali e realizzative che per le successive fasi di gestione delle infrastrutture e dei servizi ferroviari connessi;
- risulta prioritario addivenire a specifici accordi laddove le fasi di programmazione e progettuali risultano particolarmente avanzate e, nella fattispecie, per il superamento della criticità in corrispondenza del ponte di Rosolina (RO) sulla linea ferroviaria Rovigo Chioggia;
- la navigabilità del Po di Brondolo è infatti limitata in corrispondenza del ponte ferroviario in acciaio a tre campate ubicato al Km 38+315 della linea Rovigo-Chioggia, che garantisce un'altezza libera tra l'intradosso del ponte e il pelo dell'acqua variabile tra i 4,00 e i 4,75 metri, secondo le condizioni di marea;
- trattandosi di un collo di bottiglia di rilevante impatto sulla fruibilità della linea navigabile, con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2527 del 07.08.2006, nell'ambito dei finanziamenti della Legge 380/1990, furono stanziati i finanziamenti per uno specifico intervento per risolvere la situazione;
- con successivi approfondimenti tecnici fu stabilito, per migliorare le condizioni di navigazione del canale, di sviluppare un progetto di completamento della struttura ferroviaria esistente, che la rendesse idonea al sollevamento della campata centrale
- tale soluzione è stata oggetto di progettazione da parte di Sistemi Territoriali S.p.A. (ora Infrastrutture Venete S.r.l.), sia per la parte strutturale che per quella impiantistica e di armamento, conseguendo le necessarie approvazioni sia da parte di RFI che da parte di ANSFISA;
- si rende ora necessario definire le fasi rimanenti relative al complesso iter procedurale per



e0ebe814



l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, nonché le modalità di esecuzione degli interventi previsti da parte di Infrastrutture Venete, prevedendo altresì specifici accordi per la successiva fase della gestione e manutenzione delle opere, una volta realizzate;

- le Parti contraenti intendono far risultare tali accordi attraverso il presente atto;

tanto premesso e considerato, si stipula la presente Convenzione per regolare i rapporti finalizzati alla progressiva rimozione delle citate criticità connesse alle interferenze reciproche fra sistema idroviario e rete ferroviaria, ed in particolare derivanti dalla realizzazione dei lavori di completamento del ponte ferroviario esistente al Km 38+315 della linea Rovigo-Chioggia, finalizzato alla messa in funzione del sistema di sollevamento della campata centrale, nonché per la definizione dei reciproci impegni connessi alla realizzazione e successiva gestione e manutenzione delle opere.

ARTICOLO 1

CONFERMA DELLE PREMESSE E INTESA PROGRAMMATICA

Quanto sopra premesso e considerato viene dalle Parti confermato e dichiarato parte integrante e contestuale del presente atto.

In particolare, è intenzione delle Parti promuovere iniziative comuni finalizzate alla rimozione delle criticità poste in corrispondenza dei ponti ferroviari nei Comuni di Rosolina (RO) e Arquà Polesine (RO), rispettivamente lungo le linee ferroviarie Rovigo Chioggia e Bologna Padova e i canali Po Brondolo e Canalbianco, tese a favorire lo sviluppo della navigazione interna, avuto riguardo anche alle prioritarie esigenze del sistema ferroviario interessato, sia per quanto concerne le fasi progettuali e realizzative che per le successive fasi di gestione delle infrastrutture e dei servizi ferroviari connessi. Con la presente Convenzione le Parti concordano di definire i reciproci rapporti in relazione all'intervento in corrispondenza del ponte ferroviario sulla linea Rovigo Chioggia, rinviando ad un successivo atto, che verrà promosso dalla Regione del Veneto, la definizione dei rapporti relativi all'intervento in corrispondenza del ponte ferroviario sulla linea Bologna Padova.

ARTICOLO 2

COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Infrastrutture Venete provvederà, mediante Ditte iscritte ai sistemi di qualificazione delle imprese RFI, e comunque sotto la propria diretta responsabilità e a propria cura e spese, alla realizzazione dei lavori di completamento del ponte ferroviario esistente al Km 38+315 della linea Rovigo-Chioggia, finalizzati alla messa in funzione del sistema di sollevamento della campata centrale.



e0ebe814



Sono a carico di Infrastrutture Venete:

- la redazione di tutte le fasi progettuali riguardanti le opere concordate di cui al presente articolo;
- il censimento delle utenze esistenti, interferenti con la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, siano esse ferroviarie, telefoniche, elettriche, idriche, fognarie, fibre ottiche, ecc.;
- i lavori di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo;
- i lavori, sia provvisori che definitivi, che si rendessero necessari per garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- la realizzazione della viabilità di accesso agli impianti, i raccordi con la viabilità esistente e l'eventuale sistemazione degli accessi ai fondi privati;
- le prove di carico da effettuarsi secondo le modalità indicate da RFI e in presenza di un rappresentante di RFI medesima;
- gli allacciamenti alle reti pubbliche degli impianti a servizio delle opere;
- tutti i lavori di modifica degli impianti ferroviari, provvisori o definitivi, necessari per la realizzazione delle opere suddette, come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spostamento di linee elettriche, telefoniche, di telecomunicazione e di controllo segnali di blocco, i lavori di modifica all'armamento.

Con apposito "Protocollo lavori", che dovrà essere sottoscritto da RFI e Infrastrutture Venete entro 120 giorni dalla presente Convenzione, verranno specificati nel dettaglio i reciproci impegni di Infrastrutture Venete ed RFI nelle fasi di completamento della progettazione, risoluzione delle interferenze ed esecuzione dei lavori, anche in relazione alla definizione delle specifiche tecniche previste dal successivo Articolo 5.

ARTICOLO 3

ONERI E SPESE

Infrastrutture Venete si impegna a rimborsare a RFI tutte le spese che saranno sostenute dalla stessa durante l'esecuzione dei lavori. Queste, definite "spese di impianto", saranno valutate da RFI e inserite nel "Protocollo Lavori" di cui all'art. 2 e comprendono, a titolo esemplificativo:

- pratiche approvative;
- mansioni organizzative della protezione cantieri;
- sorveglianza e assistenza ai lavori di spostamento di linee elettriche, telefoniche, di telecomunicazione e di controllo segnali, nonché a quelli di modifica della struttura del ponte,



e0ebe814



degli appoggi, dell'armamento e alle prove di carico da eseguirsi a cura di Infrastrutture Venete;

- accertamento e verbalizzazione della regolare esecuzione dei lavori, per quanto di competenza di RFI;
- rallentamento treni e interruzioni alla circolazione ferroviaria.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori interessanti la sede ferroviaria sarà rilasciata da RFI dopo l'avvenuto pagamento delle stesse.

Resta inteso che le maggiori spese che verranno sostenute dalle Imprese ferroviarie in conseguenza e per la durata dei lavori di cui al presente atto, comprese quelle per gli eventuali autoservizi sostitutivi necessari a garantire il trasporto dei passeggeri nella tratta ferroviaria interessata, verranno definite direttamente da Infrastrutture Venete con le Imprese ferroviarie stesse.

ARTICOLO 4

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Il funzionamento previsto per il sistema di innalzamento del ponte avverrà di norma nella fascia oraria notturna, che si estende dalle ore 22.00 della sera alle ore 5.00 del mattino. In tale periodo la linea ferroviaria nella tratta tra Adria e Chioggia osserverà un periodo di sospensione del servizio, non rendendosi disponibile alla programmazione ed effettuazione dei servizi ferroviari. Nella medesima tratta e negli stessi orari sarà possibile programmare ed eseguire le lavorazioni connesse al mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, eseguite dalla Direzione Territoriale Produzione di Venezia di RFI, da disciplinare in maniera compatibile al sollevamento del ponte. Eventuali altre fasce orarie diurne di sollevamento del ponte potranno essere individuate e autorizzate qualora compatibili con il servizio ferroviario programmato, ovvero a seguito di una variazione dell'orario di linea, tenendo conto delle tempistiche di alzamento e successivo abbassamento del ponte. Le modalità con cui verranno inviate le richieste di chiusura traffico e innalzamento ponte e le comunicazioni di disponibilità della linea dopo l'abbassamento saranno oggetto di apposito "Protocollo funzionamento del sistema" da stipularsi fra RFI e Infrastrutture Venete prima dell'avvio del nuovo regime di funzionamento del ponte.

ARTICOLO 5

CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

I lavori di cui all'Art. 2 avranno le seguenti caratteristiche essenziali, che verranno meglio individuate con le specifiche tecniche che verranno indicate nel "Protocollo lavori".



e0ebe814



Lavori all'impianto di segnalamento

Il sistema di segnalamento e protezione del ponte mobile interagirà anche con i segnali per la protezione della navigazione fluviale che si esercita attraverso il suddetto ponte.

Lavori agli impianti di controllo e gestione

Il sistema di controllo della movimentazione e supervisione del ponte ferroviario mobile previsto in progetto è costituito dai seguenti impianti:

- Impianto di movimentazione;
- Impianto di videosorveglianza;
- Impianto di illuminazione;
- Impianto semaforico fluviale e controllo altezza natanti;
- Impianti ausiliari per la continuità assoluta (UPS e Gruppo Elettrogeno di emergenza);
- Ponti radio e sistema di trasmissione dati;
- Postazione dedicata alla manovra del ponte da installare nella sala di controllo di Cavanella d'Adige (Infrastrutture Venete).

Lavori all'armamento

I lavori all'armamento previsti nel progetto consistono nel taglio delle rotaie in ingresso ed uscita prima e dopo il ponte per l'inserimento di giunti di dilatazione necessari all'assorbimento delle dilatazioni dovute alla lunga rotaia saldata, nonché in corrispondenza delle estremità della campata centrale mobile per l'inserimento dei giunti d'accoppiamento per ponti mobili. Il progetto prevede il collegamento fra i binari della campata sollevabile e delle campate fisse mediante bridge joints del tipo Vossloh-Cogifer, mentre in corrispondenza delle spalle, ove è situato l'appoggio mobile di ciascuna campata di riva, si prevede l'impiego di un apparecchio di dilatazione tradizionale tipo HL.

Lavori al sistema di sollevamento

I lavori che verranno eseguiti per consentire il sollevamento del ponte consistono nella realizzazione di un sistema di tipo idraulico controllato elettronicamente.

Lavori alla carpenteria strutturale

Gli interventi sulla carpenteria strutturale sono in particolare localizzati in corrispondenza:

- delle torri, per l'aggancio del nuovo sistema di sollevamento;
- degli appoggi, per la sostituzione degli appoggi esistenti.

E' previsto vengano realizzate anche le seguenti opere accessorie:



e0ebe814



- piazzole posizionate sul lato arginale per non ridurre la sezione navigabile, accessibili per la manutenzione dal canale;
- passerella in acciaio passacavi per l'alimentazione e il controllo del sistema di movimentazione dal locale tecnico di controllo del ponte.

Lavori al sistema di appoggio

Il sistema di appoggio verrà reso idoneo al sollevamento, tramite il collegamento all'impalcato mediante piastre in acciaio.

Resta stabilito che i calcoli statici, i particolari costruttivi, le caratteristiche dei materiali da impiegare, le prescrizioni tecniche, le modalità di esecuzione, saranno definiti a parte, su progetti di Infrastrutture Venete e regolati mediante apposite Prescrizioni Tecniche, nel rispetto di quanto pattuito nel presente atto. L'approvazione da parte di RFI di detti elaborati tecnici e dei progetti, non pregiudica la facoltà di RFI stessa di prescrivere, anche a lavori iniziati, eventuali varianti e modifiche di dettaglio ai progetti dei manufatti, che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, siano ritenute necessarie per la stabilità e la buona riuscita delle stesse, o per le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Per quanto inerente alle opere che possono avere riflessi sulla salvaguardia della sede ferroviaria, RFI si riserva la facoltà di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, presenziando a constatazioni e prove di carico relative, e di muovere al riguardo le contestazioni che risultassero necessarie, nonché di imporre l'interruzione dei lavori cui si riferissero le contestazioni stesse.

Durante tutto il periodo di realizzazione dei lavori dovrà essere presente un sistema di controllo delle caratteristiche geometriche dei binari, che dovrà consentire il costante monitoraggio degli stessi sia in senso planimetrico che altimetrico. Le informazioni sullo stato geometrico dei binari dovranno essere comunicate a RFI con le modalità e i tempi che verranno richiesti dalla medesima Società.

Le responsabilità agli effetti di legge di Infrastrutture Venete nei riguardi della stabilità e della sicurezza delle opere interessate dai lavori non viene in alcun modo menomata a seguito dell'accettazione da parte di RFI dei progetti e degli elaborati tecnici, né delle varianti e prescrizioni che essa impartisse per l'esecuzione dei lavori, né della predetta vigilanza sui lavori stessi, né dell'intervento alle operazioni di controllo e collaudo, responsabilità che restano totalmente a carico di Infrastrutture Venete stessa, quale committente delle opere, a tutti gli effetti e conseguenze.

Si specifica che a termine dell'intervento la velocità della linea in corrispondenza del ponte verrà



e0ebe814



impostata a XX km/h, per i vincoli di sicurezza indotti dalla presenza dell'arcata sollevabile, e che ciò determinerà la riprogettazione del profilo di velocità da A a B, con conseguente rivisitazione delle percorrenze ed, eventualmente, del modello di esercizio della linea.

ARTICOLO 6

ESPROPRI

Infrastrutture Venete provvederà a propria cura e spese all'acquisizione delle aree, sia provvisorie sia definitive, necessarie alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, comprese le eventuali ulteriori aree necessarie per lo spostamento e/o adeguamento provvisorio e definitivo dei sottoservizi interferenti con le opere medesime.

Le aree ferroviarie non funzionali all'esercizio ferroviario, temporaneamente occorrenti per le esigenze di cantiere durante l'esecuzione dei lavori, saranno, senza compenso, messe a disposizione da RFI, compatibilmente con le proprie necessità, mentre eventuali aree ferroviarie oggetto di occupazione definitiva, sempre non funzionali all'esercizio ferroviario, saranno acquisite da Infrastrutture Venete a titolo oneroso, mediante preventivi e specifici accordi con la Direzione Territoriale Produzione di Venezia di RFI.

ARTICOLO 7

SOGGEZIONI FERROVIARIE E PENALITÀ CONNESSE CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'inizio dei lavori che comunque interessino la sede ferroviaria dovrà essere autorizzato da RFI mediante sottoscrizione di apposito Verbale accordi.

Le indisponibilità dell'infrastruttura ferroviaria (interruzioni e rallentamenti), necessarie per espletare le attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere preventivamente condivise a livello progettuale e, comunque, comunicate da Infrastrutture Venete ad RFI in tempo utile da consentirne la pubblicazione nel PIR, con anticipo di almeno 24 mesi rispetto all'entrata in vigore dell'orario di servizio in cui la stesse indisponibilità debbano essere attuate.

Nel "Protocollo lavori" verranno inoltre definite le penalità/azioni correttive connesse con l'esecuzione dei lavori, qualora per lento avanzamento dei lavori stessi o per indebita sospensione le soggezioni all'esercizio ferroviario dovessero protrarsi oltre il termine stabilito al presente articolo, ovvero qualora nel corso dei lavori la Ditta appaltatrice dei lavori stessi per conto di Infrastrutture Venete abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria.

In ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la facoltà di RFI di



e0ebe814



agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato.

ARTICOLO 8

AUTORIZZAZIONI

Con la sottoscrizione del presente atto Infrastrutture Venete si impegna ad acquisire sul progetto delle opere di cui al precedente art. 2 tutti i benestare/nulla osta a qualunque titolo occorrenti, anche ai fini urbanistici e di tutela paesaggistica ed ambientale.

RFI Spa si impegna a rilasciare i propri definitivi pareri 1) sul progetto esecutivo 2) sui bridge joints nei termini di seguito riportati 90 giorni dalla disponibilità del progetto validato.

RFI Spa si impegna a produrre gli apparecchi di dilazione H.L. previsti dal progetto esecutivo entro 270 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo Tali apparecchi saranno successivamente acquistati dalla Ditta esecutrice dei lavori.

ARTICOLO 9

POLIZZA ASSICURATIVA

Infrastrutture Venete dà atto che la Ditta Appaltatrice stipulerà, prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa per la Copertura Assicurativa "Tutti i rischi della costruzione di opere civili".

La polizza dovrà essere consegnata in originale a RFI prima dell'inizio dei lavori.

La predetta polizza, con durata prevista sino alla ultimazione e collaudo dei lavori, dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere.

La stessa polizza dovrà altresì prevedere, alle condizioni indicate, la risarcibilità dei danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere conseguenti ad un evento accidentale connesso con l'esecuzione dei lavori, nonché i danni, materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee.

Dovranno risultare inoltre coperti dalla summenzionata polizza i danni a terzi derivanti da danneggiamenti a cose che determinino interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi.

ARTICOLO 10

CONSEGNA DELLE OPERE

Ultimati i lavori e dopo l'esito positivo del collaudo statico, Infrastrutture Venete inviterà RFI e



e0e8e814



Regione del Veneto ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di sopralluogo al fine di constatare l'ultimazione dei lavori medesimi, la rispondenza degli stessi al progetto approvato e la loro corretta esecuzione, in particolare per quanto riguarda le opere che interessano la salvaguardia della sede ferroviaria.

L'esito favorevole di tale visita sarà fatto risultare da apposito Verbale, all'interno del quale verranno individuate le opere che verranno consegnate ad RFI e quelle che rimarranno in gestione a Infrastrutture Venete Srl.

Qualora all'atto della visita fossero riscontrati difetti o manchevolezze, Infrastrutture Venete farà eseguire i lavori di riparazione e di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso sarà fissata una nuova data per la successiva visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori. Al collaudo generale tecnico-amministrativo provvederà Infrastrutture Venete, mediante professionisti appositamente incaricati secondo le procedure in uso presso la Regione del Veneto.

ARTICOLO 11

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE IN FASE DI ESERCIZIO

Le Parti concordano che i reciproci rapporti inerenti la fase esercizio e relativi alla gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e relativi oneri economici verranno disciplinati con specifico "Protocollo di gestione e manutenzione", che verrà sottoscritto dalle Parti entro 30 giorni dalla data del Verbale di cui al precedente Articolo 10.

ARTICOLO 12

MODIFICHE DEI MANUFATTI

Qualora in qualsiasi tempo le opere previste dal presente Atto risultassero in tutto o in parte incompatibili, a giudizio di RFI, sia con i futuri ampliamenti e modificazioni degli impianti ferroviari, sia con lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire, sia con future esigenze dell'esercizio ferroviario, per cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere stesse, RFI provvederà ad eseguire le necessarie modifiche, a propria cura e spese, garantendo comunque le caratteristiche tecnico-funzionali delle opere previste dal presente atto.

In tale evenienza, Regione del Veneto e Infrastrutture Venete potranno richiedere che le nuove opere, o le modifiche di quelle oggetto del presente atto, tengano conto delle stesse esigenze dell'infrastruttura navigabile considerata nella progettazione originaria.

Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse di Infrastrutture Venete, saranno



e0ebe814



attuare a totale carico di Infrastrutture Venete stesse e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti.

ARTICOLO 13

CODICE ETICO: RAPPORTO FRA RFI E INFRASTRUTTURE VENETE

Infrastrutture Venete dichiara sin d'ora di essere a conoscenza dei principi enunciati nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, avendone presa visione sul sito internet www.rfi.it, e si impegna ad attenersi a detti principi in tutti i rapporti con RFI.

RFI dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico di Infrastrutture Venete e si impegna sin d'ora ad attenersi a detti principi in tutti i rapporti con tale Società.

In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà della Parte non inadempiente risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante dichiarazione unilaterale, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R., fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 14

TRASPARENZA

Infrastrutture Venete espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero Infrastrutture Venete non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa di Infrastrutture Venete, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.



e0ebe814



ARTICOLO 15

CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI

Nel caso che l'infrastruttura navigabile servita dalle opere di cui al presente Atto dovessero essere trasferite da Infrastrutture Venete ad altro Ente pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione dovranno essere inseriti nell'Atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o di uso, previa comunicazione scritta a RFI.

ARTICOLO 16

DECORRENZA, VALIDITÀ E DURATA

La presente Convenzione è valida e vincolante per le parti dalla data di stipulazione ed avrà durata per tutta la vita utile delle opere previste dal presente Atto.

ARTICOLO 17

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Le parti contraenti dichiarano, a tutti gli effetti di Legge, che le prestazioni oggetto del presente atto vengono effettuate nell'esercizio di Impresa, giusto l'art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e che quindi le stesse, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. medesimo, sono soggette all'IVA.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti. Il presente atto, è soggetto a obbligo di registrazione in termine fisso con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

In caso di avveramento della condizione di cui al disposto dell'articolo 7, sarà dovuta, previa denuncia di avveramento della stessa all'Agenzia delle Entrate competente, l'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%.

Sono a carico di Veneto Infrastrutture le spese di stipulazione, scritturazione e delle copie occorrenti del presente atto.

ARTICOLO 18

DOMICILIO DELLE PARTI - FORO COMPETENTE

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.R. 02.11.1976 n° 874, le parti dichiarano:

Regione del Veneto

Infrastrutture Venete S.r.l. è intestataria del codice fiscale n. _____ e della Partita IVA n. _____, con domicilio fiscale in _____, __ - ____ - _____ ();

RFI S.p.A. è intestataria del Codice Fiscale n. 01585570581 e della Partita IVA n. 01008081000, con



e0ebe814



domicilio fiscale in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 - Roma (RM).

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

ARTICOLO 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Infrastrutture Venete acconsente, ai sensi del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali dalla medesima forniti nell'ambito delle attività di RFI, nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di RFI sulla base delle informazioni di seguito riportate. Per trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato Decreto, si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Infrastrutture Venete è informata che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di RFI come ad esempio:

- per dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del presente Contratto e relativi annessi;
- per dare esecuzione alle prestazioni contrattuali convenute.

I dati saranno trattati sia su supporti cartacei, sia mediante elaborazioni automatizzate, secondo modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza.

I dati non vengono diffusi, ma potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità precedentemente indicate, alle seguenti categorie di soggetti:

- personale incaricato delle operazioni di trattamento;
- soggetti che svolgono specifici incarichi per conto di RFI (in materia di tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, servizi informatici, contenzioso);
- istituti bancari per la gestione degli incassi/pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto.

In relazione al trattamento dei dati personali, i Richiedenti godono dei diritti stabiliti dal D.lgs. 196/2003 e, in particolare, dall'articolo 7 di cui qui di seguito si riporta integralmente il testo:

Articolo 7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti



e0ebe814



1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità di trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 - comma 2;*
 - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

Titolare del trattamento dei dati personali è RFI S.p.A., avente sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, nella figura dell'Amministratore Delegato. Responsabile del trattamento, per i trattamenti effettuati dalle strutture della Direzione Territoriale Produzione di Venezia, è il Direttore Territoriale Produzione di Venezia.

Quanto sopra trova analogia applicazione per il trattamento di Infrastrutture Venete.



e0ebe814



Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali per Infrastrutture Venete S.r.l. è il signor

_____.

ARTICOLO 20

SOTTOSCRIZIONE

Il presente Atto, composto da n. 20 articoli e da n. XX pagine, ai sensi dell'art. 15 comma 2 *bis*, L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 82/2005, da _____, nella sua qualità di _____ Regione Veneto, da _____ di Infrastrutture Venete S.r.l. e da _____, dirigente di RFI a ciò delegato.

Venezia, lì

Per Regione del Veneto

Per Infrastrutture Venete S.r.l.

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

